

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3919

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(TRABUCCHI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(PICCIONI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(LA MALFA)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(RUMOR)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO  
(COLOMBO)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(PRETI)

Riduzione della imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao  
e sulle pellicole e bucce di cacao

*Seduta del 28 giugno 1962*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Da più fonti e da tempo ormai è stato vivamente raccomandato di provvedere a ridurre l'imposizione fiscale relativa al cacao, onde facilitarne l'importazione in Italia e, in tal modo, contribuire a sollevare le condizioni depresse di vari Paesi produttori della derrata in parola.

Inoltre, per quanto riguarda l'industria nazionale del cioccolato sono state poste in rilievo le serie difficoltà in cui essa versa a causa della elevata incidenza tributaria, la quale, mentre determina una remora alla espansione del consumo dei prodotti derivati favorisce, per converso, l'estendersi della produzione dei surrogati.

Per venire, quindi, incontro, nei limiti del possibile e compatibilmente con le esigenze di bilancio, anche alle vive premure pervenute dal particolare settore industriale di cui trattasi, si è ritenuto di alleggerire l'imposizione fiscale del cacao e dei suoi derivati, fissando le aliquote relative come segue:

a) cacao in grani non torrefatto, bucce e pellicole di cacao da lire 25.000 a lire 12.500 a quintale, a peso netto;

b) cacao in grani torrefatto, non decorricato, da lire 27.500 a lire 13.750 a quintale, peso netto;

c) cacao torrefatto, decorticato, infranto, in pasta o in polvere, e burro di cacao da lire 31.250 a lire 15.625 a quintale, peso netto.

Con tali riduzioni dell'ordine del 50 per cento che, ovviamente, apporteranno una diminuzione nel prezzo del cioccolato — si darà modo alla nostra industria di meglio competere sia con la concorrenza estera, sia con quella che attualmente esercita la produzione dei surrogati.

In base ai suesposti criteri è stato predisposto il presente disegno di legge col quale appunto si attua l'invocato alleggerimento

delle aliquote dell'imposta di consumo afferente i prodotti in parola.

Il minor gettito, da prevedersi in circa due miliardi, derivante dall'attuazione del provvedimento sarà integralmente compensato da una parte del maggior introito che apporterà l'applicazione della emandanda legge concernente ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Le aliquote della imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao e sulle pellicole e bucce di cacao, previste dall'articolo 13 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202, sono ridotte come segue:

a) cacao in grani non torrefatto, bucce e pellicole di cacao da lire 25.000 a lire 12.500 a quintale peso netto;

b) cacao in grani torrefatto, non decorticato, da lire 27.500 a lire 13.750 a quintale peso netto;

c) cacao torrefatto, decorticato, infranto, in pasta o in polvere, e burro di cacao da lire 31.250 a lire 15.625 a quintale peso netto.

### ART. 2.

Le minori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge sono compensate con un'aliquota dei maggiori proventi recati dal provvedimento concernente ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto.